



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI ROVIGO**

- 4 GIU. 2020

Prot. N°

1015

COMUNICAZIONE N. 112

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: presenza di medici in farmacia.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che la Camera dei deputati, durante l'esame del disegno di legge concernente "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (A.C. 2461-A)", nella seduta del 27.5.20, ha accolto un ordine del giorno (9/2461-AR/210) presentato dall'On. Andrea Mandelli, Presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, che impegna il Governo "a valutare l'opportunità di utilizzare le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della privacy per la somministrazione dei vaccini da parte di medici, al fine di contenere gli accessi ospedalieri e di alleggerire il carico degli ambulatori medici".

In ordine alla presenza di medici in farmacia, si riporta di seguito il quadro normativo vigente.

L'art. 102 del regio decreto n. 1265 del 1934 (Testo unico delle leggi sanitarie), nell'attuale formulazione, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci. L'art. 102 dispone, infatti, che: "Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.

I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000".

La norma sopraccitata deve essere necessariamente posta in correlazione con l'art. 40 R.D. 30/09/1938, n. 1706, che dispone che: "Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

delle farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna con le stesse”.

La FNOMCeO esprime tutte le sue perplessità in ordine al fatto che il divieto, previsto dall'articolo 102 del Testo unico delle leggi sanitarie, sull'esercizio della professione medica in farmacia possa essere superato, in assenza di una regolamentazione che eviti un possibile conflitto di interessi. La somministrazione dei vaccini da parte del medico, prevede, infatti, atti clinici, in quanto presuppone l'anamnesi, la valutazione dello stato di salute della persona, la prescrizione e l'eventuale intervento in caso del manifestarsi di reazioni allergiche o altri effetti indesiderati. Prescrivere e far diagnosi è infatti quanto distingue i medici dagli altri operatori sanitari.

Al tempo stesso si rileva che il Consiglio di Stato con sentenza n. 3357/17 ha affermato che la farmacia che aderisce ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione organizzate a livello nazionale o regionale contro le principali patologie a forte impatto sociale ai sensi del D.Lgs. 153/09, possa legittimamente ospitare nei propri locali un medico che fornisca ai cittadini informazioni e consigli per contrastare e prevenire la malattia oggetto della campagna educativa.

Ovviamente appare opportuno sottolineare che l'attività del medico deve limitarsi a questo (educazione alla prevenzione) e non può diventare “attività clinica” (che ricadrebbe nel divieto di commistione fra farmacia e studio medico).

Ciò detto, appare, inoltre, opportuno aprire dei tavoli istituzionali a livello periferico che vedano la partecipazione degli Ordini territoriali, al fine di definire l'operatività del nuovo modello di farmacia dei servizi disegnato dalla legge 69/2009, e di regolamentare in particolare l'attività diagnostica in telemedicina in farmacia che prevede la refertazione da parte del medico, al fine del rispetto delle norme di legge e deontologiche.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

MF

O = FNOMCEO
T = PRESIDENTE
C = IT

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582